

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PUC DI GENOVA
PUBBLICAZIONE FINALE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA N. 32/2012, SI PUBBLICANO DI SEGUITO (ALLEGATI OMESSI):

LA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 24 NOVEMBRE 2015, AD OGGETTO:

“ACCETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 3, LETTERA B) PUNTO 3), DELLA L.R. 11/2015, DELLE PRESCRIZIONI DELLA REGIONE LIGURIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA COMPORTANTI ADEGUAMENTO DEGLI ATTI DEL PUC. ADEGUAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PIANO IN RECEPIMENTO DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO DI BACINO DEL TORRENTE POLCEVERA APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO DI GENOVA N. 26 DEL 25 GIUGNO 2015 E PER RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI”

LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2015-118-18.0.-18 AD OGGETTO:

“DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SUL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI GENOVA”


SI RENDE INOLTRE NOTO CHE:

GLI ATTI DI CUI SOPRA IN VERSIONE INTEGRALE, UNITAMENTE A:

- PIANO URBANISTICO COMUNALE DI GENOVA;
- ATTI DELLA REGIONE LIGURIA DG N. 1280/2012, DG N. 689/2014, DG n. 1201/2015;
- DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA N. 6/2014;
- DICHIARAZIONE DI SINTESI;
- PIANO DI MONITORAGGIO

SONO PUBBLICATI SUL SITO INFORMATICO COMUNALE: www.comune.genova.it E SUL SITO PORTALE AMBIENTE DELLA REGIONE LIGURIA: www.ambienteinliguria.it

E SONO INOLTRE DEPOSITATI, A LIBERA VISIONE DEL PUBBLICO, PRESSO L'UFFICIO ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GENOVA

IL DIRETTORE
Arch. Silvia Capurro


DCC-2015- 57 in data 24.11.2015

ACCETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 3, LETTERA B) PUNTO 3), DELLA L.R. 11/2015, DELLE PRESCRIZIONI DELLA REGIONE LIGURIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA COMPORTANTI ADEGUAMENTO DEGLI ATTI DEL PUC.

ADEGUAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PIANO IN RECEPIMENTO DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO DI BACINO DEL TORRENTE POLCEVERA APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO DI GENOVA N. 26 DEL 25 GIUGNO 2015 E PER RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI

Il Presidente pone in discussione la Proposta della Giunta n. 37 in data 13 novembre 2015

- omissis -

Il Presidente, ricordato che la pratica è stata oggetto di trattazione in sede di commissione, informa che sono pervenute modifiche di Giunta di seguito riportate:

Nota n. 369053 del 24.11.2015

In merito al provvedimento in oggetto si richiede di **integrare il testo della deliberazione** al fine di dare evidenza che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1251 in data 16.11.2015, ha preso atto dell'efficacia delle disposizioni transitorie previste dal paragrafo 13 della DCR n. 31/2012 con riferimento all'Accordo di Pianificazione, relativo al settore 4 del Distretto Aggregato Polo Tecnologico di Sestri n. 17a del PUC 2000, sottoscritto il 25.01.2012.

A pag. 8 della proposta di Giunta al Consiglio n. 37 del 13 novembre 2015 sostituire il seguente capoverso:

“Rilevato che non sono pervenuti successivi contributi da parte degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria;”

Con il seguente testo:

“Rilevato che la Giunta Regionale in data 16.11.2015 ha assunto la deliberazione n. 1251, ad oggetto: “Preso atto efficacia disposizione transitoria, par. 13, lett. B, DCR 31/2012 e s.m.i. su Accordo di Pianificazione sottoscritto tra Comune di Genova e Provincia di Genova il 25/1/2012”, con la quale in particolare la Regione riconosce: “... *che sussistono le condizioni per l'applicazione della Disposizione transitoria di cui al richiamato paragrafo 13, lett. b), della DCR n. 31/2012 e s.m.i. con conseguente venir meno della prescrizione riguardante il predetto ambito speciale 72 della disciplina urbanistica oggetto dell'Accordo di pianificazione soprarichiamato, confermate sub art. 25, ambito 72 del progetto definitivo del PUC nonché le condizioni all'uopo stabilite dall'art. 14 delle norme generali dello stesso PUC.*”;

A pag. 8 della proposta di Giunta al Consiglio n. 37 del 13 novembre 2015 **dopo il capoverso:**

“In merito alla situazione dell’area Esaote,”

Inserire il seguente testo:

“Le suesposte considerazioni trovano conferma in quanto puntualmente espressamente indicato nella DGR n. 1251/2015 di cui sopra; si evidenzia peraltro che la disciplina approvata con tale Accordo di Pianificazione espressamente prevede, tra le prescrizioni particolari la *“Puntuale applicazione delle Norme Tecniche del Piano di Bacino. Vincolo di inedificabilità per la fascia A. ...”*, inoltre, a seguito della prescrizione di cui alla relazione di ottemperanza al parere VAS, recepita all’art. 5) delle Norme generali del PUC, l’attuazione è soggetta ai disposti della L.R. n. 32/2012 e ss.mm.ii.;

Si richiede inoltre di **integrare il testo della deliberazione** al fine di esplicitare che, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, il provvedimento è stato trasmesso ai Municipi per l’espressione del parere di competenza.

A pag. 10 della proposta di Giunta al Consiglio n. 37 del 13 novembre 2015 dopo il seguente periodo:

“Considerato che, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame deve essere sottoposta al parere dei Municipi;”

Inserire in seguente:

“che, pertanto, la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, con nota prot. 358038, in data 13.11.2015, ha richiesto l’espressione del parere di competenza ai Municipi ai sensi delle sopracitate disposizioni regolamentari, assegnando il termine di 10 giorni, stante l’interesse dell’Amministrazione di assicurare l’entrata in vigore del PUC entro il 7 dicembre 2015;

- il Municipio **I Centro Est** con atto n. 23 nella seduta del 23.11.2015 ha espresso PARERE FAVOREVOLE;

- il Municipio **II Centro Ovest** con atto n. 18 nella seduta del 20.11.2015 ha espresso PARERE CONTRARIO per i motivi di seguito testualmente trascritti:

- a) La formulazione delle prescrizioni da parte della Regione e della Città Metropolitana proprio all’ultimo giorno di scadenza del termine ha accorciato i tempi di discussione (si deve approvare il PUC in tempo, prima della scadenza della clausola di salvaguardia), con compressione del diritto di partecipazione da parte delle istituzioni territoriali decentrate.
- b) La prescrizione regionale relativa alla cancellazione dello strutturato urbano per Sampierdarena impedisce di fatto il risanamento del centro storico della delegazione, che costituisce uno dei punti fondamentali del programma politico della maggioranza municipale, insieme al rilancio economico, sociale ed urbanistico di tutto il territorio.
- c) Il piano di bacino regionale della Valpolcevera tocca solo marginalmente la delegazione sampierdarenese, nondimeno i problemi che le relative prescrizioni possono creare all’alta valle rischiano di ripercuotersi sul nostro contribuendo ad aggravare la debolezza del medesimo dal punto di vista geologico.”

Vista la richiesta formulata dall'Assessore all'Urbanistica con nota prot. 368418 in data 23.11.2015, nonché la nota di risposta n. prot. 368430, in data 23.11.2015, a firma del Presidente del Municipio, con la quale si precisa che il parere esprime contrarietà alle prescrizioni, vincolanti per il Comune, impartite dagli Enti sovraordinati, senza perciò esprimersi negativamente alla definizione della procedura di conclusione del PUC prima della scadenza della clausola di salvaguardia", in coerenza con i precedenti pareri positivi già espressi da questo Municipio nel corso del relativo iter di approvazione.

- il Municipio **III Bassa Val Bisagno** ha trasmesso la nota prot. 365860 del 20.11.2015, a firma del Presidente, con la quale "comunica che la Commissione municipale permanente II dello scrivente Municipio, nella seduta del 19 novembre u.s., ha preso atto delle prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana comportanti adeguamento degli atti del P.U.C."

- il Municipio **IV Media Val Bisagno** con atto n. 21 nella seduta del 23.11.2015 ha così deliberato: "... PRENDE ATTO delle prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova comportanti adeguamento degli atti del PUC. Adeguamento della documentazione di piano in recepimento della variante sostanziale al Piano di bacino del torrente Polcevera approvata con D.C. metropolitano di Genova n. 26 del 25/6/2015 e per rettifica errori materiali, formulando la seguente osservazione:

- i 4000 mq. in ambito di presidio non sono condivisibili poiché tale limite non consente di agevolare i piccoli proprietari e porterebbe ad un ulteriore abbandono dei terreni incolti, aggravando la situazione di dissesto idrogeologico molto sentita in Val Bisagno. La scelta relativa alle norme di PUC era, inoltre, supportata da una approfondita e partecipata analisi paesaggistica e dalla elaborazione della relativa componente paesistica puntuale di PUC, tale da garantire il corretto disegno urbanistico dei nuclei rurali minori della valle."

- il Municipio **V Val Polcevera** con atto n. 14 nella seduta del 19.11.2015 ha espresso PARERE FAVOREVOLE approvando, contestualmente, un Ordine del Giorno sul procedimento di approvazione del nuovo PUC del Comune di Genova i cui contenuti sostanziali sono qui di seguito trascritti:

"VISTO ... *omissis* ...

CONSIDERATO

- che la Civica Amministrazione Comunale non può proporre relative controdeduzioni rispetto alle prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC e di documentazione relativa al procedimento VAS secondo la L.R. 11/2015;
- che il Comune di Genova è tenuto ad accettare con deliberazione di Consiglio Comunale;
- che l'Assetto Urbanistico del Municipio V Valpolcevera, rispetto all'ultima approvazione del Piano, non ha ricevuto nessuna modificazione strutturale e sostanziale;

RILEVATO

- le relative integrazioni di precisazione dei rapporti di prevalenza per le Norme degli Ambiti riguardanti: i regimi normativi del PTCP regionale, la disciplina paesaggistica puntuale del PUC, le Norme di rilevanza ambientale dell'art. 14) delle Norme Generali di PUC, la disciplina dei Piani di Bacino e altri aspetti di normativa degli ambiti, cui si sottolinea l'incisione sull'impostazione delle norme per l'introduzione del lotto minimo, al fine dell'applicazione dell'indice edificatorio nell'ambito AR-PR;

- che tale introduzione del lotto minimo, contrasta col concetto e colla filosofia del Piano che si sostanzialmente privilegiava la coerenza delle nuove costruzioni in base alle caratteristiche dei tessuti insediativi esistenti e non il semplice calcolo del rapporto matematico tra terreno in proprietà e dimensione della nuova costruzione;
- le integrazioni di precisazione e chiarimento dei rapporti di prevalenza relative le Norme Generali;
- il recepimento della variante sostanziale del P.d.B. del Torrente Polcevera approvata con DCCM n. 26 del 25/06/2015;
- che molte delle prescrizioni imposte nei diversi territori del Comune di Genova, hanno stravolto in molti aspetti una filosofia e una strutturazione di Piano che era stata costruita insieme alla partecipazione dei Municipi e degli stakeholders, in un'ottica di coinvolgimento su un atto fondamentale per il governo del territorio come è il PUC.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE PRENDE ATTO

- della strutturazione del PUC definitivo, comprensivo delle risultanze e delle prescrizioni prodotte da Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, rinviando le sue considerazioni ai punti precedenti.”

- il Municipio **VI Medio Ponente** con atto n. 16 nella seduta del 23.11.2015 ha espresso **PARERE FAVOREVOLE**;

- il **Municipio VII Ponente**, con atto n. 14, nella seduta del 18.11.2015, ha così deliberato: “... **PRENDE ATTO** delle controdeduzioni della Regione Liguria non esimersi nel contempo dal formulare alcune specifiche osservazioni in particolare afferenti le varianti 9-12-14-15-16-18-19-22 che riguardano ampie aree di territorio per un totale di 9,5 ettari immediatamente a ridosso delle colline che si estendono nel territorio del Municipio Ponente. In particolare il Municipio, nelle varie fasi di elaborazione e di osservazioni al PUC, ha sempre inteso sottolineare quanto fosse importante riuscire a coniugare la tutela del territorio ad alcuni piccoli insediamenti di carattere agricolo con vocazione ecologica anche al fine di poter promuovere un presidio ragionato del territorio stesso. Le devastanti alluvioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni ed in particolare l'alluvione del Novembre '14 hanno ampiamente dimostrato che l'abbandono dei terreni agricoli, l'abbandono delle fasce e dei terreni coltivati, la proliferazione di vegetazione spontanea e l'avanzamento del terreno gerbido favoriscono il dilavamento delle colline ed il dissesto idrogeologico. Per le ragioni sopra esposte il Municipio aveva concordato con il Comune di Genova quanto previsto nella versione precedente del PUC che la Regione non ha inteso accettare. Appare viepiù sconcertante che vengano utilizzate le norme previste nell'art. 79 della Legge 11/2015 per rimandare all'Amministrazione Comunale, senza alcuna possibilità di replica, i dinieghi di cui sopra. Il Municipio Ponente chiede specificatamente al Vice Sindaco nonché Assessore all'Urbanistica di sottolineare in tutte le sedi, ivi comprese quelle pubbliche, questo atteggiamento intransigente della Regione Liguria che nelle fasi precedenti che hanno visto coinvolti nelle sedi di Conferenze dei Servizi Referenti i Tecnici di entrambe gli Enti, mai in nessun caso alcuno ha sollevato eccezioni circa le impostazioni in allora condivise. Risulta pertanto ulteriormente incomprensibile e fintanto inaccettabile un atteggiamento ostracistico di questo genere che a parere del Municipio non ha ragion d'essere nel merito ma anche nel metodo adottato.”

- il Municipio **VIII Medio Levante** con atto n. 35, nella seduta del 19.11.2015, ha così deliberato: “... **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti osservazioni: Il Consiglio del Municipio Medio Levante richiede all'Amministrazione Comunale di considerare il progetto del prolungamento della Metropolitana fino a Piazza Terralba, linea prioritaria per i cittadini genovesi e in particolare per il Municipio soprattutto rispetto al collegamento con l'ospedale di San Martino.”

- il Municipio **IX Levante** con atto n. 42, nella seduta del 23.11.2015, ha così deliberato:

“**PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti osservazioni:

Con riferimento alla prescrizione regionale “... omissis ... *si rilevano situazioni che richiedono la messa in atto da parte della Civica Amministrazione a scala urbanistica di alcuni correttivi ed adeguamenti nei termini meglio specificati nelle seguenti prescrizioni: la mancanza di un lotto minimo, definita nel piano solo come derivazione dalla SA realizzata e quindi con una dimensione minima pari al 50% del lotto necessario in termini di asservimento, potrebbe determinare possibili effetti di concentrazione in contrasto con la prevalente classificazione ISMA del PTCP. Si deve pertanto confermare la necessità di fissare in almeno 4000 mq la dimensione del lotto minimo contiguo di intervento e in 500 m la distanza massima per ulteriori asservimenti.*” è opportuno ribadire che questo Municipio, attraverso numerosi incontri con i cittadini e lo svolgimento di Commissioni dedicate, ha indotto la Civica Amministrazione ad introdurre nel progetto definitivo di PUC una nuova regolamentazione, rispetto al progetto preliminare, in cui è possibile, attraverso il meccanismo del “recupero filologico”, consentire una serie di interventi sull’edificato volti a migliorare l’immagine dei “borghi” e nel contempo andare in contro alle legittime aspettative degli abitanti, riconoscendo a questi luoghi un alto valore sia sotto l’aspetto paesaggistico che di tutela e presidio del territorio. Ovvero il concetto del PUC era quello di individuare la coerenza delle nuove costruzioni in base alle caratteristiche dei tessuti insediativi esistenti (analizzati e descritti negli elaborati del Livello Paesaggistico Puntuale,) **e non il semplice calcolo del rapporto matematico tra terreno in proprietà e dimensione della nuova costruzione al quale viene ricondotto con l’introduzione del lotto minimo.**

Per quanto concerne invece la prescrizione di riduzione, seppur minima nel nostro Municipio, delle aree a destinazione agricola è necessario, anche in questo caso, riaffermare che il nostro intendimento, peraltro ripreso dal PUC, è che l’agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall’agenda Europa 2020. Pertanto secondo questo principio questa Commissione, in accordo con gli abitanti e gli operatori del settore, ha richiesto che nel nuovo PUC fossero ampliate le aree a destinazione agricola, in taluni casi con vocazione di presidio, in altri con indicazione di effettiva produzione. Consentendo in tal modo che la “gestione” del territorio sia affidata principalmente agli agricoltori, suggerendo nel contempo a Comune e Regione di concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto, cercando di sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione.”

Rilevato che alcuni Municipi hanno espresso parere favorevole, altri hanno sollevato rilievi critici riguardo alle determinazioni assunte dalla Regione e dalla Città Metropolitana pur non opponendosi all’accettazione delle prescrizioni necessaria per la conclusione dell’iter necessario ai fini della conseguente entrata in vigore del PUC.”

A pag. 10 della proposta di Giunta al Consiglio n. 37 del 13 novembre 2015 al **capoverso** “Visti” **inserire in ultimo il seguente punto:**

“la DGR n. 1251 in data 16.11.2015;”

Si segnala infine che, a seguito di una verifica grafica delle cartografie ed elaborati del PUC, si **sostituiscono/integrano i seguenti allegati:**

- sostituiti i seguenti elaborati dell'Assetto Urbanistico:

Tav. 24 e 25 in quanto per errore di stampa, in corrispondenza di P.zza Sciesa, la campitura dell'ambito AC-US copriva la carta tecnica regionale (CTR);

Tav. 36 in quanto per errore di stampa, in corrispondenza della Norma Speciale n. 83, il bordo del perimetro risultava poco leggibile (correzione spessore linea);

Tav. 39 in quanto per errore di stampa, in corrispondenza del cimitero nei pressi della Madonna del Monte/Bosco dei Frati, la sigla CM non risultava visibile.

- sostituite le seguenti schede delle Norme speciali

N. 27 – Promontorio_scheda PUC 2000, **N. 30** - Ospedale Galliera, **N. 58** - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto_Scheda PUC 2000, **N. 73** - PONTE PARODI - PUC 2000, in quanto per errore di stampa non risultavano leggibili, totalmente o parzialmente, alcune pagine.

- integrate le schede delle Norme speciali con le seguenti schede:

N. 20 - ex stabilimento Verrina di Voltri_SAU_DCC 19_2011, **N. 26** - area ex stabilimento San Giorgio di Prà_SAU_DCC 33_1999, **N. 27** – Promontorio_SAU_DCC 25_2002, al fine di **perfezionare la documentazione** relativa alla disciplina richiamata e fatta salva dal PUC.

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione mediante il sistema di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Chessa, Salemi, Villa, l'emendamento n. 1 proposto dal consigliere Grillo (P.D.L.) e l'emendamento n. 2 proposto dal consigliere Piana (L.N.L.) di seguito riportati:

Emendamento n. 1

“Al punto 6) del dispositivo di Giunta

“di fare salve e impregiudicate le iniziative meglio viste a tutela dei diritti e prerogative del Comune;”

Aggiungere:

“informando il Consiglio Comunale”.”

Emendamento n. 2

“Al punto 1) del dispositivo sostituire le parole: “di cui alla D.G.R. n. 1201/2015” con le parole: “di cui alle D.G.R. n. 1201/2015 e 1251/2015”.

Al punto 1) del dispositivo la parola “entrambe” dopo la parola “allegate” è eliminata.”

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Baroni, Boccaccio, Bruno, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi,

Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Salemi, Vassallo, Villa, in numero di 32.

Esito votazione emendamenti: approvati con 29 voti favorevoli, 3 astenuti (Mov5Stelle: Boccaccio, Muscarà, Putti).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui quali sono stati espressi i competenti pareri, e delle modifiche di Giunta come sopra riportate.

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Stefano Bernini;

Visto il Decreto Presidente Giunta Regionale n. 44 in data 10 marzo 2000, confermato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 5 novembre 2010, con cui è stato approvato il vigente Piano Urbanistico Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, depositato e pubblicato ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1468 del 30 novembre 2012, con la quale la Regione Liguria ha espresso, ai sensi dell'art. 39 comma 1 della citata Legge regionale n. 36/97, il proprio parere favorevole con condizioni nei confronti del Progetto Preliminare di PUC del Comune di Genova;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 128/2012, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, con la quale la Provincia di Genova, ai sensi dell'art. 39 comma 2 della legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., ha espresso il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti del Progetto Preliminare di Piano Urbanistico Comunale, adottato dal Comune di Genova con D.C.C. n.92/2011, nei termini di cui al Voto del Comitato Urbanistico Provinciale n. 654 del 25/07/2012, allegato alla suddetta deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1280 del 26 ottobre 2012, assunta nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C., con la quale la Regione Liguria ha deliberato di approvare il parere motivato relativo al Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, nonché di promuovere la formazione di un tavolo tecnico congiunto fra Comune e Regione allo scopo di attuare una collaborazione finalizzata alla necessaria revisione degli elementi ambientalmente critici del piano, come evidenziato nel parere motivato stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04 marzo 2014, con la quale sono stati approvati gli adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n. 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, con allegato Documento di Analisi delle prescrizioni regionali e ipotesi di recepimento delle medesime, anche al fine di delineare linee di indirizzo per l'esame delle osservazioni relative al PUC adottato;

Vista la deliberazione di Giunta n. 689 del 6 giugno 2014, con la quale la Regione Liguria si è espressa sull' idoneità del documento predisposto dal Comune per l' ottemperanza al parere motivato di cui alla D.G.R. n.1280/2012, deliberando di considerare i contenuti del documento "Verifiche/ottemperanze Comune di Genova", come sopra approvato, quali presupposti per la determinazione delle linee di indirizzo per la redazione del progetto definitivo di P.U.C., a carico del quale sarà svolta la verifica di ottemperanza, non ritenendolo peraltro atto di ottemperanza al parere motivato di VAS sul Progetto Preliminare di P.U.C. di Genova – D.G.R. n. 1280/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 luglio 2013, con cui è stato adottato, ai sensi dell' art. 14 del D. Lsg. 334/1999 e dell' art. 4 del D.M. 09/05/2001, l' Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante (RIR)" a costituire parte integrante del Progetto Preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011, con conseguenti modifiche al Progetto Preliminare di P.U.C. adottato, debitamente pubblicato e reso noto nelle forme di legge, della cui adozione è stata data informazione alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova, al Comitato Tecnico Regionale Dipartimento dei Vigili del Fuoco, al Comune di Ceranesi, con nota prot. n. 249345 del 5 agosto 2013;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 139 del 13 dicembre 2013, con la quale la Provincia di Genova ha espresso, ai sensi dell' art. 39 della citata Legge Regionale n. 36/97, il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti dell' Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante (RIR)", adottato dal Comune di Genova con D.C.C. n.47/2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 dell' 11 aprile 2013, con la quale è stata approvata l' attivazione di un percorso di partecipazione, preliminare alla definizione delle determinazioni comunali sui pareri ed osservazioni, ai sensi dell' art. 40 comma 1 lettera a) della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., prevedendo, nell' ambito del percorso, il coinvolgimento dei Municipi e l' istituzione di quattro tavoli tematici con esperti dei vari settori e liberi cittadini;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 4 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Genova ha approvato il documento contenente determinazioni in merito ai pareri e alle osservazioni pervenute nei confronti del Progetto Preliminare di P.U.C., come sopra adottato, nonché le controdeduzioni alle osservazioni, ed ha adottato il Progetto Definitivo di P.U.C., ai sensi dell' art. 40 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., debitamente reso noto e pubblicato nelle forme di legge;

Preso atto altresì che, in data 2 aprile 2015, è stata approvata la Legge Regione Liguria n. 11/2015, recante modifiche alla Legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge Urbanistica Regionale), in vigore dal 24 aprile 2015;

Visto l' art. 79 della citata legge regionale 11/2015 recante "Disposizioni transitorie per la conclusione dei procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge" che, al comma 3 punto b) stabilisce la procedura applicabile per la conclusione dei procedimenti aventi ad oggetto i progetti definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente articolo 40 della LR. 36/1997 nel caso in cui non siano stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e l' eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP;

Rilevato che:

- la procedura delineata dalla disposizione sopra citata per la conclusione dei suddetti procedimenti prevede che il Comune, a seguito dell'adozione del progetto definitivo ed in parallelo alla fase di pubblicità-partecipazione indica una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento, in sede di successiva conferenza di servizi decisoria, delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonché delle determinazioni della Città metropolitana di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare;
- decorso il termine di pubblicità-partecipazione il Comune, entro i successivi quarantacinque giorni, decide con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni presentate ed approva il PUC, apportando eventuali modifiche in conseguenza del loro accoglimento, sempreché non in contrasto con i contenuti vincolanti dei pareri espressi sul progetto preliminare di PUC ai sensi del previgente articolo 39 della L.R. 36/1997 e della L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che tali modifiche non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.;

Dato atto che, con avviso pubblicato sul B.U.R.L del giorno 29 aprile 2015 e sul sito istituzionale dell'Ente, il Comune di Genova ha reso note le modalità per la conclusione del procedimento di approvazione del P.U.C., a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2015, confermando il termine del 16 giugno 2015 per la presentazione di osservazioni, relative al progetto definitivo di P.U.C., in coerenza con la fase di pubblicità-partecipazione avviata in data 18 marzo 2015;

Rilevato che la Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal Comune, si è riunita nei giorni 4, 11 e 18 maggio e 4 giugno 2015, e nel corso dei relativi lavori è stato illustrato il Progetto Definitivo di PUC adottato e sono state espresse, da parte dei rappresentanti degli Enti partecipanti, le esigenze di approfondimenti e/o chiarimenti, in vista dell'espressione delle relative determinazioni nella successiva fase di conferenza di servizi decisoria relativi, fra l'altro, alle proposte di modifica della pianificazione sovraordinata in coerenza con la pianificazione comunale e al perfezionamento, di concerto con il Comune, di alcuni aspetti inerenti il piano di monitoraggio, in relazione all'ottemperanza al parere VAS di cui alla DGR n. 1280/2012;

Dato atto altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Genova ha approvato:

- il Documento "Determinazioni comunali in merito alle osservazioni pervenute sul Progetto Definitivo di P.U.C. e risultanze della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 79 della L.R. 11/2015";
- l'elaborato, denominato "Controdeduzioni osservazioni presentate al Progetto Definitivo di P.U.C., adottato con D.C.C. n. 8/2015", nel quale vengono in particolare analizzate e controdedotte in modo puntuale le singole osservazioni, approvando altresì gli esiti di accoglimento/non accoglimento delle osservazioni stesse e le relative motivazioni;
- il documento "Aggiornamento e correzione di errori materiali al progetto definitivo di PUC";
- le modifiche da apportare al Progetto Definitivo di P.U.C., adottato con D.C.C. n. 8/2015, evidenziate in appositi elaborati;

Evidenziato altresì che, con la medesima DCC n. 42/2015, il Consiglio Comunale ha approvato il PUC del Comune di Genova, composto dagli elaborati grafici e descrittivi elencati al punto 5) del dispositivo della medesima DCC 42/2015 ed ha altresì confermato e puntualizzato le richieste di modifica agli strumenti di pianificazione sovraordinata, già proposte alla Regione Liguria con DCC n. 8/2015;

Rilevato che in data 6 agosto 2015 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi, per la valutazione del PUC del Comune di Genova, approvato con la succitata D.C.C. n.42/2015, a cui hanno partecipato rappresentanti della Regione Liguria, della Città Metropolitana e del Comune di Genova e nel corso di tale seduta, come si evince dal relativo verbale, è stata consegnata su supporto informatico tutta la documentazione inerente la suddetta deliberazione e gli elaborati di PUC con la stessa approvato ed è stato stabilito di fissare la seduta decisoria per il giorno 4 novembre 2015, previa apposita convocazione e previa assunzione delle relative determinazioni regionali e metropolitane;

Dato atto che con nota prot. N. 330644 del 21 ottobre 2015 è stata convocata la seduta decisoria della Conferenza di Servizi per la valutazione del PUC per il giorno 4 novembre 2015;

Rilevato che in data 4 novembre 2015 ha avuto luogo la Conferenza di Servizi decisoria, con la presenza di rappresentanti della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova, e del Comune di Genova, il cui verbale, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti, è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nel corso della seduta sono stati acquisiti:

La D.G.R. n. 1201 del 3 novembre 2015, con cui la Regione ha approvato, per le motivazioni e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate nel Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 150 del 30.09.2015 e del 14.10.2015, allegato alla citata deliberazione quale parte integrante e sostanziale, le varianti al PTCP correlate al Progetto Definitivo del P.U.C. del Comune di Genova dando atto che:

A) il Consiglio Regionale, con D.C.R. n.32/2015, nei termini e alle condizioni specificate nel voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 148 del 17.09.2015:

- a) ha approvato le varianti al vigente PTC-ACL indicate nella ridetta DCR n.32/2015, come da elaborato "A" allegato quale parte integrante e sostanziale alla DCR medesima;
- b) ha rilasciato il nulla osta sulle varianti al vigente PTCP indicate nella ridetta DCR n.32/2015, nei termini e alle condizioni specificate nel medesimo Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 148/2015 come da elaborato "B" allegato quale parte integrante e sostanziale alla DCR medesima;

B) rispetto ai rilievi formulati nel parere reso sul progetto preliminare di PUC con DGR n. 1468/2012, si rende necessario formulare una serie di prescrizioni riportate nel sopracitato Voto del C.T.R. n.150/2015, al fine di assicurare la piena rispondenza delle previsioni del PUC rispetto ai suddetti rilievi regionali di natura vincolante, in quanto inerenti la compatibilità con il vigente PTCP, la conformità alla legislazione regionale in materia urbanistico-edilizia, paesistico-ambientale, di edilizia residenziale pubblica nonché alla programmazione urbanistico-commerciale della Regione di cui alla DCR n.31/2012 e s.m.i.;

C) il Settore regionale Valutazione di Impatto Ambientale, con nota prot. IN/2015/19392 del 27/10/2015 e allegata “Relazione di ottemperanza”, ha reso le valutazioni conclusive sull’ottemperanza al parere motivato di VAS di cui alla DGR n.1280/2012, indicando le condizioni da assolvere da parte del Comune di Genova per conseguire la rispondenza del progetto definitivo di PUC rispetto ai contenuti del sopramenzionato parere motivato di VAS;

la Determinazione Direzione Territorio e Mobilità n.3858 del 02.11.2015, con cui la Città Metropolitana ha espresso il proprio parere, disponendo che nei confronti del Piano Urbanistico Comunale di Genova siano da formularsi le prescrizioni di cui al voto n. 686 del Comitato Tecnico Urbanistico del 29.10.2015, comportanti l’adeguamento del PUC prima della formalizzazione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi;

Dato atto che le prescrizioni della Regione Liguria, sono state esaminate nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria, ed in tale sede:

- si è proceduto all’esame e puntualizzazione, ove necessario, degli effetti di modifica ai documenti del PUC derivanti dalle indicazioni prescrittive della Regione;
- si è proceduto all’illustrazione della relazione di ottemperanza al parere motivato DGR n. 1280/2012, come da CTVAS del 26.10.2015, in cui vengono valutati positivamente modifiche/approfondimenti sviluppati nel progetto definitivo di PUC, affermando altresì che le criticità e/o gli aspetti non risolti dal Piano possono venire affrontati e gestiti nella fase attuativa, in cui diventa essenziale riferimento il Piano di Monitoraggio, e vengono poste alcune condizioni/prescrizioni, da recepire nella documentazione di Piano e/o da attuare da parte del Comune;

Considerato che le prescrizioni rese dalla Città Metropolitana di Genova sono limitate numericamente e puntualmente indicate nella richiamata determinazione dirigenziale prot .n. 85768/2015 – Atto n. 3858 del 02.11.2015, che riporta il Voto n. 686 del Comitato Tecnico Urbanistico del 29.10.2015, pertanto non hanno formato oggetto di ulteriore disamina in sede di Conferenza di Servizi decisoria;

Ritenuto inoltre di evidenziare che:

In merito alle prescrizioni regionali afferenti il Settore Commerciale, ed in particolare la prescrizione contenuta nel Voto CTR n. 150/2015 di stralciare dal Progetto Definitivo di PUC le previsioni di localizzazione di Grandi Strutture di Vendita (segnatamente la GSV localizzata nel settore 2 del Distretto 4 di Multedo; la Grande Struttura di Vendita alimentare di 2495 mq di Superficie Netta di Vendita ricompresa nelle Aree Esaote in Via Siffredi; la Grande Struttura di Vendita area ex Officine Guglielmetti – Norma Speciale n. 24), in quanto non risulterebbe la conformità al requisito previsto al paragrafo 5, lettera B) della DCR n. 31/2012 e s.m.i. (fattibilità rispetto alla Pianificazione di Bacino), il Comune, in sede di Conferenza di Servizi decisoria, ha chiesto di verbalizzare le proprie deduzioni in merito alle scelte esplicitate nel voto CTR n. 150/2015, fatto proprio ed approvato dalla Regione con DG n. 1201/2015;

Il Comune in particolare ha fatto rilevare che la disciplina del PUC relativa alle aree in cui sono previste tali strutture è idonea a garantire che l’insediamento delle stesse avvenga previa messa in sicurezza del sito, ed ha espresso perplessità in merito alla coerenza delle richiamate prescrizioni

regionali con la disciplina in materia di commercio, di matrice comunitaria, tesa a eliminare divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite; ha evidenziato inoltre che le scelte del Comune appaiono coerenti col disposto di cui all'art. 110 bis della L.R. n. 18/1999, che prefigura le condizioni per rilasciare titoli edilizi comunque coerenti con gli strumenti urbanistici, nelle more del definitivo superamento delle condizioni di rischio indicate dai Piani di Bacino.

Il Comune ha rappresentato infine che le previsioni incise dalle prescrizioni regionali sono correlate a situazioni di affidamento, in alcuni casi riconosciuti anche da atti regionali, come ampiamente esplicitato ed argomentato nel verbale stesso, e che pertanto una modifica della disciplina urbanistica preclusiva dello sviluppo di tali previsioni debba essere sostenuta da adeguate e puntuali motivazioni;

Il Comune ha formulato altresì deduzioni in ordine a una prescrizione, relativa al Distretto di Trasformazione n. 21 – Autorimessa Foce - che, in ragione della situazione di rischio idraulico del sito, impone al Comune di ricondurre le aree alla disciplina dell'ambito di conservazione circostante AC-IU - sottolineando che la disciplina transitoria della scheda di Distretto è più cautelativa, dal punto di vista degli interventi consentiti, rispetto alla disciplina dell'Ambito AC-IU letta in relazione col disposto della fascia A del Piano di Bacino, e la disciplina urbanistica prevista tutela inoltre gli affidamenti dell'attuale proprietà AMT S.p.A.;

Rappresentando quindi l'interesse a pervenire all'approvazione del nuovo PUC entro i termini di operatività delle misure di salvaguardia e con piena cognizione ed assunzione di responsabilità, da parte di tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza, delle scelte e delle motivazioni sottese ai rispettivi atti di competenza, il Comune ha proposto la sospensione dei lavori per consentire alla Regione una disamina delle considerazioni espresse; con aggiornamento al giorno 9.11.2015;

I rappresentanti di Regione e Città Metropolitana, richiamando i limiti del mandato rispetto all'oggetto di conferenza, hanno dichiarato di non poter accogliere la proposta del Comune, e la Conferenza, a maggioranza, non ha quindi recepito tale proposta; peraltro il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di mantenere la possibilità di acquisire eventuali ulteriori contributi entro la giornata di lunedì 9 novembre 2015;

Constatato che la Conferenza ha chiuso la seduta dando atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R. n. 11/2015, subordinatamente all'accettazione da parte del Consiglio Comunale delle prescrizioni contenute negli atti della Regione Liguria e della Città Metropolitana, con le specificazioni e puntualizzazioni esplicitate nel verbale della Conferenza stessa, sussistono le condizioni per l'assunzione della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi da parte del Comune di Genova;

Rilevato inoltre che il parere di cui alla DGR n. 1201/2015, nelle premesse, riporta alcune considerazioni riguardo alle prescrizioni contenute nel Voto CTR n. 150/2015, ed in particolare:

- Relativamente all'Ambito soggetto alla disciplina speciale n. 72 - Complesso Industriale Esaote in Via Siffredi, per il quale è stata prevista nel progetto del nuovo PUC approvato dal Comune di Genova con DCC n. 42 del 30/7/2015, l'applicazione della disciplina urbanistica introdotta con la variante al vigente PUC 2000 approvata con l'Accordo di Pianificazione sottoscritto tra il Comune di Genova e la Provincia di Genova in data 25 gennaio 2012, relativa al sub settore 4 del Distretto aggregato 17 del Polo Tecnologico di Sestri che, tra le

“Prestazioni aggiuntive” ha ammesso nello stesso sub settore 4 la possibilità di insediamento di “una media struttura di vendita di generi alimentari” vincolata al trasferimento nell’ambito del Parco tecnologico di Erzelli di attività produttive presenti nel settore, è da precisarsi che il mantenimento, nella disciplina urbanistica del nuovo PUC per l’ambito soggetto a speciale disciplina in argomento, di tale destinazione d’uso commerciale nei limiti di una media struttura di vendita di generi alimentari conforme alle disposizioni della L.R. 1/2007 e s.m. ed alla relativa programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alla D.C.R. n. 31 del 17 dicembre 2012 come modificata con D.C.R. n. 31 del 18.11.2014, non è soggetta all’applicazione dei requisiti qualitativi e di prestazioni generali obbligatori stabiliti al paragrafo 5 della ridetta D.C.R.. 31/2012 e s.m., atteso che per le medie strutture di vendita il relativo paragrafo 4 della ridetta deliberazione regionale non stabilisce condizioni ostative alla localizzazione di tale tipologia di strutture commerciali nell’ambito in questione;

- Analogamente è da precisarsi che il mantenimento della destinazione d’uso commerciale per le grandi strutture di vendita esistenti nel Settore 2 del Distretto n. 4 – Multedo, e nell’Ambito soggetto a disciplina urbanistica speciale n. 24 – Complesso ex officine Guglielmetti, del progetto definitivo di nuovo PUC, non è soggetta alle prescrizioni relative al rispetto dei requisiti qualitativi e di prestazione specifici obbligatori di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5 della sopra richiamata D.C..R. n. 31/2012, come modificata con D.C.R. n. 31/2014, in forza di quanto disposto al paragrafo 5 bis – Deroga per gli edifici preesistenti;

Dato atto che, per effetto delle considerazioni contenute nelle premesse della DGR n. 1201/2015, sopra riportate, il recepimento delle prescrizioni regionali comporta quanto segue:

- in ordine all’ambito soggetto a norma speciale n. 24 Complesso ex Officine Guglielmetti: non si modifica la scheda dell’Ambito speciale di riqualificazione urbana n. 23h del PUC 2000, come modificato dalla variante approvata con D.C.C. n. 50/2010 (allegata alle norme generali art. 25), che comprende tra le funzioni ammesse nel settore 1 “Grande Struttura di Vendita limitatamente a quella esistente”;
- per quanto riguarda le aree Settore 2 – Distretto n. 4 – Multedo: l’inserimento tra le funzioni ammesse nel Settore 2 “Grande Struttura di vendita limitatamente all’esistente” oltrechè, in ragione della presenza della funzione commerciale, precisando che trattasi della tipologia Medie Strutture di Vendita;

Dato atto che con nota prot. N 349083 del 6 novembre 2015 il Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica del Comune di Genova, richiamando quanto dichiarato dal Comune di Genova in merito ad alcuni aspetti critici inerenti il parere urbanistico della Regione, ha chiesto alla Giunta Regionale un ulteriore approfondimento delle relative questioni sollevate;

Rilevato che la Giunta Regionale in data 16.11.2015 ha assunto la deliberazione n. 1251, ad oggetto: “Preso d’atto efficacia disposizione transitoria, par. 13, lett. B, DCR 31/2012 e s.m.i. su Accordo di Pianificazione sottoscritto tra Comune di Genova e Provincia di Genova il 25/1/2012”, con la quale in particolare la Regione riconosce: “... *che sussistono le condizioni per l’applicazione della Disposizione transitoria di cui al richiamato paragrafo 13, lett. b), della DCR n. 31/2012 e s.m.i. con conseguente venir meno della prescrizione riguardante il predetto ambito speciale 72 della disciplina urbanistica oggetto dell’Accordo di pianificazione soprarichiamato, confermate sub art. 25, ambito 72 del progetto definitivo del PUC nonché le condizioni all’uopo stabilite dall’art. 14 delle norme generali dello stesso PUC.*”;

Considerato di ritenere condivisibili e di fare proprie le posizioni espresse dal rappresentante del Comune di Genova in sede di Conferenza di Servizi decisoria sul P.U.C., formulando in proposito le seguenti ulteriori considerazioni:

Come anche affermato dal Comune in sede di Conferenza di Servizi decisoria sul PUC, il Distretto "Autorimessa Foce", coincide con area di proprietà di Società Partecipata del Comune, destinata alla valorizzazione a favore della Società stessa: in tale situazione il Comune ha scelto di individuare l'area come Distretto, affinché sia interessata da interventi di trasformazione urbanistica, fatta salva la messa in sicurezza in ragione del regime di tutela del Piano di Bacino, ma anche di stabilire disposizioni transitorie di particolare cautela che, in assenza delle condizioni per lo sviluppo urbanistico del Distretto, consentono esclusivamente interventi funzionali al raggiungimento di migliori condizioni di sicurezza e qualità ambientale, compatibilmente con le disposizioni dettate dal Piano di Bacino stesso;

Nè sotto tale profilo è fondata l'obiezione dei rappresentanti della Regione secondo i quali considerazioni opposte a quelle formulate per l'area in questione sarebbero state svolte dal Comune nel rigettare osservazioni relative all'area di Terralba. ciò in quanto, come ampiamente documentato in atti, a differenza delle aree relative all'autorimessa AMT Foce, le destinazioni delle aree di Terralba devono essere valutate nell'ambito di un processo concertativo tra Enti;

In merito alla situazione dell'area Esaote, si condivide e ribadisce quanto già dichiarato dal Comune in seduta di Conferenza di Servizi decisoria sul PUC, vale a dire che l'insediamento della Media Struttura di Vendita, così definita in base ai parametri dimensionali all'epoca vigenti, consegue a un procedimento di Accordo di Pianificazione, stipulato in data 25.1.2012, fatto salvo nei suoi complessivi e concreti effetti, ai sensi dell'art.151 della LR.1/2007 e s.m.i., dal paragrafo 13 lettera B) della "Nuova Programmazione commerciale e urbanistica" approvata con DCR n. 31/2012 e che tale disciplina urbanistica è correlata ad un'intesa concertata tra Comune, Provincia, Confindustria Genova, Esaote e OMS Ratto, volta a sostenere il trasferimento di Esaote a Erzelli, con mantenimento delle relative attività e i conseguenti effetti sull'occupazione e sull'attività di industria qualificata e di ricerca a Genova;

Le suesposte considerazioni trovano conferma in quanto puntualmente espressamente indicato nella DGR n. 1251/2015 di cui sopra; si evidenzia peraltro che la disciplina approvata con tale Accordo di Pianificazione espressamente prevede, tra le prescrizioni particolari la "*Puntuale applicazione delle Norme Tecniche del Piano di Bacino. Vincolo di inedificabilità per la fascia A. ...*", inoltre, a seguito della prescrizione di cui alla relazione di ottemperanza al parere VAS, recepita all'art. 5) delle Norme generali del PUC, l'attuazione è soggetta ai disposti della L.R. n. 32/2012 e ss.mm.ii.;

Con riguardo all'area di Multedo si condividono e si ribadiscono le considerazioni espresse dal Comune in sede di Conferenza di Servizi decisoria, riaffermando in particolare che la disciplina che prevede nel Settore 2 del Distretto 4 Multedo l'insediamento di una grande struttura di Vendita risponde sostanzialmente alle esigenze tutelate dalla Disposizione Speciale di cui al Paragrafo 13 – Lettera A, della DCR n. 31/2012 e s.m., in quanto la localizzazione prevista nel progetto Definitivo di PUC consegue all'accoglimento di un'osservazione, sottoscritta da tutte le proprietà coinvolte, che rappresenta l'esigenza di definire in modo condiviso la collocazione di tale struttura, e che il Comune ha recepito, ritenendo che la previsione di insediamento di Grande Struttura di Vendita in tale sito sia possibile, previa messa in sicurezza dal punto di vista idraulico, e contribuisca anche a risolvere le problematiche tutelate dalla richiamata disposizione speciale;

Dato atto che, per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della VAS sul PUC, in ragione delle prescrizioni rese dalla Regione ai fini dell'ottemperanza al parere motivato sulla VAS, di cui alla DGR n. 1280/2012, è stato perfezionato il Piano di Monitoraggio, ed è inoltre stata predisposta la "Dichiarazione di sintesi", in conformità all'art. 10, comma 5 lettera c) della L.R. n. 32/2012, documenti allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto, da pubblicare unitamente agli altri documenti previsti al ridetto art. 10 comma 5, per gli adempimenti di pubblicità da assolvere in relazione al procedimento di VAS;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R. n. 11/2015, ove le determinazioni della Regione e della Città Metropolitana siano subordinate all'osservanza di prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC, il Comune è tenuto, prima di formalizzare la determinazione conclusiva della Conferenza, ad accettare tali prescrizioni con deliberazione del Consiglio Comunale alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati;

Osservato che ai sensi della sopra richiamata norma regionale, l'accettazione delle prescrizioni regionali e della città metropolitana costituisce condizione imprescindibile per l'adozione della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi e la conseguente entrata in vigore del PUC a seguito della pubblicazione della determinazione stessa;

Dato atto che, in forza del combinato disposto di cui agli art. 79, comma 1 della L.R. n. 11/2015 e dell'art. 42 della L.R. n. 36/1997 (nella formulazione previgente all'entrata in vigore della L.R. n.11/2015), l'applicazione delle ordinarie misure di salvaguardia è ammessa per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di adozione del Progetto Preliminare del P.U.C. (avvenuto con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011);

Ritenuto prevalente sopra ogni altra considerazione l'interesse del Comune di portare a termine il procedimento di approvazione del PUC, sviluppatosi in un arco pluriennale con un'ampia consultazione, formale e sostanziale, della cittadinanza e delle realtà sociali ed economiche del territorio, al fine di dotare la città di Genova di un nuovo Piano Urbanistico, fra l'altro, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e dotato di strumenti per il monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dallo sviluppo delle sue previsioni, entro i termini di efficacia delle ordinarie misure di salvaguardia, e quindi entro il 7 dicembre prossimo;

Considerato ancora che il recepimento delle prescrizioni rese da Regione e Città Metropolitana, di cui sopra, comporta la modifica degli atti del PUC, ivi compresi elaborati relativi alla VAS sul PUC, effetti puntualmente evidenziati nel documento "Recepimento prescrizioni Enti - Relazione di Sintesi" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, anche in considerazione delle deduzioni formulate dal Comune in seduta di Conferenza di Servizi decisoria, che si condividono, nonchè delle considerazioni precedentemente svolte, resta in ogni caso salva per l'Ente la facoltà di agire in difesa dei propri atti e a sua tutela da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle prescrizioni sul Progetto Definitivo di PUC di Genova degli Enti sovraordinati, di cui al presente atto;

Rilevato ancora che, con Delibera di Consiglio Metropolitan di Genova n. 26 in data 25 giugno 2015, è stata approvata la Variante Sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera e pertanto si rende necessario procedere ai conseguenti adeguamenti della componente geologica del PUC;

Ritenuto quindi di procedere ai conseguenti necessari adeguamenti ai documenti di Piano e a rettificare errori materiali in essi rilevati, come esplicitato nel documento “Correzioni di errori materiali ed aggiornamenti apportati agli elaborati grafici del P.U.C.”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame deve essere sottoposta al parere dei Municipi;

- che, pertanto, la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, con nota prot. 358038, in data 13.11.2015, ha richiesto l'espressione del parere di competenza ai Municipi ai sensi delle sopracitate disposizioni regolamentari, assegnando il termine di 10 giorni, stante l'interesse dell'Amministrazione di assicurare l'entrata in vigore del PUC entro il 7 dicembre 2015;

- il Municipio **I Centro Est** con atto n. 23 nella seduta del 23.11.2015 ha espresso PARERE FAVOREVOLE;

- il Municipio **II Centro Ovest** con atto n. 18 nella seduta del 20.11.2015 ha espresso PARERE CONTRARIO per i motivi di seguito testualmente trascritti:

a) La formulazione delle prescrizioni da parte della Regione e della Città Metropolitana proprio all'ultimo giorno di scadenza del termine ha accorciato i tempi di discussione (si deve approvare il PUC in tempo, prima della scadenza della clausola di salvaguardia), con compressione del diritto di partecipazione da parte delle istituzioni territoriali decentrate.

b) La prescrizione regionale relativa alla cancellazione dello strutturato urbano per Sampierdarena impedisce di fatto il risanamento del centro storico della delegazione, che costituisce uno dei punti fondamentali del programma politico della maggioranza municipale, insieme al rilancio economico, sociale ed urbanistico di tutto il territorio.

c) Il piano di bacino regionale della Valpolcevera tocca solo marginalmente la delegazione sampierdarenese, nondimeno i problemi che le relative prescrizioni possono creare all'alta valle rischiano di ripercuotersi sul nostro contribuendo ad aggravare la debolezza del medesimo dal punto di vista geologico.”

Vista la richiesta formulata dall'Assessore all'Urbanistica con nota prot. 368418 in data 23.11.2015, nonché la nota di risposta n. prot. 368430, in data 23.11.2015, a firma del Presidente del Municipio, con la quale si precisa che il parere esprime contrarietà alle prescrizioni, vincolanti per il Comune, impartite dagli Enti sovraordinati, senza perciò esprimersi negativamente alla definizione della procedura di conclusione del PUC prima della scadenza della clausola di salvaguardia”, in coerenza con i precedenti pareri positivi già espressi da questo Municipio nel corso del relativo iter di approvazione.

- il Municipio **III Bassa Val Bisagno** ha trasmesso la nota prot. 365860 del 20.11.2015, a firma del Presidente, con la quale “comunica che la Commissione municipale permanente II dello scrivente Municipio, nella seduta del 19 novembre u.s., ha preso atto delle prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana comportanti adeguamento degli atti del P.U.C.”

- il Municipio **IV Media Val Bisagno** con atto n. 21 nella seduta del 23.11.2015 ha così deliberato: “... PRENDE ATTO delle prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova comportanti adeguamento degli atti del PUC. Adeguamento della documentazione di piano in recepimento della variante sostanziale al Piano di bacino del torrente Polcevera approvata con D.C. metropolitano di Genova n. 26 del 25/6/2015 e per rettifica errori materiali, formulando la seguente osservazione:

- i 4000 mq. in ambito di presidio non sono condivisibili poiché tale limite non consente di agevolare i piccoli proprietari e porterebbe ad un ulteriore abbandono dei terreni incolti, aggravando la situazione di dissesto idrogeologico molto sentita in Val Bisagno. La scelta relativa alle norme di PUC era, inoltre, supportata da una approfondita e partecipata analisi paesaggistica e dalla elaborazione della relativa componente paesistica puntuale di PUC, tale da garantire il corretto disegno urbanistico dei nuclei rurali minori della valle.”

- il Municipio **V Val Polcevera** con atto n. 14 nella seduta del 19.11.2015 ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** approvando, contestualmente, un Ordine del Giorno sul procedimento di approvazione del nuovo PUC del Comune di Genova i cui contenuti sostanziali sono qui di seguito trascritti:

“VISTO ... *omissis* ...

CONSIDERATO

- che la Civica Amministrazione Comunale non può proporre relative controdeduzioni rispetto alle prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC e di documentazione relativa al procedimento VAS secondo la L.R. 11/2015;

- che il Comune di Genova è tenuto ad accettare con deliberazione di Consiglio Comunale;

- che l'Assetto Urbanistico del Municipio V Valpolcevera, rispetto all'ultima approvazione del Piano, non ha ricevuto nessuna modificazione strutturale e sostanziale;

RILEVATO

- le relative integrazioni di precisazione dei rapporti di prevalenza per le Norme degli Ambiti riguardanti: i regimi normativi del PTCP regionale, la disciplina paesaggistica puntuale del PUC, le Norme di rilevanza ambientale dell'art. 14) delle Norme Generali di PUC, la disciplina dei Piani di Bacino e altri aspetti di normativa degli ambiti, cui si sottolinea l'incisione sull'impostazione delle norme per l'introduzione del lotto minimo, al fine dell'applicazione dell'indice edificatorio nell'ambito AR-PR;

- che tale introduzione del lotto minimo, contrasta col concetto e colla filosofia del Piano che si sostanzialmente privilegiava la coerenza delle nuove costruzioni in base alle caratteristiche dei tessuti insediativi esistenti e non il semplice calcolo del rapporto matematico tra terreno in proprietà e dimensione della nuova costruzione;

- le integrazioni di precisazione e chiarimento dei rapporti di prevalenza relative le Norme Generali;

- il recepimento della variante sostanziale del P.d.B. del Torrente Polcevera approvata con DCCM n. 26 del 25/06/2015;

- che molte delle prescrizioni imposte nei diversi territori del Comune di Genova, hanno stravolto in molti aspetti una filosofia e una strutturazione di Piano che era stata costruita insieme alla partecipazione dei Municipi e degli stakeholders, in un'ottica di coinvolgimento su un atto fondamentale per il governo del territorio come è il PUC.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE PRENDE ATTO

- della strutturazione del PUC definitivo, comprensivo delle risultanze e delle prescrizioni prodotte da Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, rinviando le sue considerazioni ai punti precedenti.”

- il Municipio **VI Medio Ponente** con atto n. 16 nella seduta del 23.11.2015 ha espresso **PARERE FAVOREVOLE**;

- il **Municipio VII Ponente**, con atto n. 14, nella seduta del 18.11.2015, ha così deliberato: "... **PRENDE ATTO** delle controdeduzioni della Regione Liguria non esimendosi nel contempo dal formulare alcune specifiche osservazioni in particolare afferenti le varianti 9-12-14-15-16-18-19-22 che riguardano ampie aree di territorio per un totale di 9,5 ettari immediatamente a ridosso delle colline che si estendono nel territorio del Municipio Ponente. In particolare il Municipio, nelle varie fasi di elaborazione e di osservazioni al PUC, ha sempre inteso sottolineare quanto fosse importante riuscire a coniugare la tutela del territorio ad alcuni piccoli insediamenti di carattere agricolo con vocazione ecologica anche al fine di poter promuovere un presidio ragionato del territorio stesso. Le devastanti alluvioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni ed in particolare l'alluvione del Novembre '14 hanno ampiamente dimostrato che l'abbandono dei terreni agricoli, l'abbandono delle fasce e dei terreni coltivati, la proliferazione di vegetazione spontanea e l'avanzamento del terreno gerbido favoriscono il dilavamento delle colline ed il dissesto idrogeologico. Per le ragioni sopra esposte il Municipio aveva concordato con il Comune di Genova quanto previsto nella versione precedente del PUC che la Regione non ha inteso accettare. Appare vieppiù sconcertante che vengano utilizzate le norme previste nell'art. 79 della Legge 11/2015 per rimandare all'Amministrazione Comunale, senza alcuna possibilità di replica, i dinieghi di cui sopra. Il Municipio Ponente chiede specificatamente al Vice Sindaco nonché Assessore all'Urbanistica di sottolineare in tutte le sedi, ivi comprese quelle pubbliche, questo atteggiamento intransigente della Regione Liguria che nelle fasi precedenti che hanno visto coinvolti nelle sedi di Conferenze dei Servizi Referenti i Tecnici di entrambe gli Enti, mai in nessun caso alcuno ha sollevato eccezioni circa le impostazioni in allora condivise. Risulta pertanto ulteriormente incomprensibile e fintanto inaccettabile un atteggiamento ostracistico di questo genere che a parere del Municipio non ha ragion d'essere nel merito ma anche nel metodo adottato."

- il Municipio **VIII Medio Levante** con atto n. 35, nella seduta del 19.11.2015, ha così deliberato: "... **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti osservazioni: Il Consiglio del Municipio Medio Levante richiede all'Amministrazione Comunale di considerare il progetto del prolungamento della Metropolitana fino a Piazza Terralba, linea prioritaria per i cittadini genovesi e in particolare per il Municipio soprattutto rispetto al collegamento con l'ospedale di San Martino."

- il Municipio **IX Levante** con atto n. 42, nella seduta del 23.11.2015, ha così deliberato: "**PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti osservazioni:

Con riferimento alla prescrizione regionale "... omissis ... *si rilevano situazioni che richiedono la messa in atto da parte della Civica Amministrazione a scala urbanistica di alcuni correttivi ed adeguamenti nei termini meglio specificati nelle seguenti prescrizioni: la mancanza di un lotto minimo, definita nel piano solo come derivazione dalla SA realizzata e quindi con una dimensione minima pari al 50% del lotto necessario in termini di asservimento, potrebbe determinare possibili effetti di concentrazione in contrasto con la prevalente classificazione ISMA del PTCP. Si deve pertanto confermare la necessità di fissare in almeno 4000 mq la dimensione del lotto minimo contiguo di intervento e in 500 m la distanza massima per ulteriori asservimenti.*" è opportuno ribadire che questo Municipio, attraverso numerosi incontri con i cittadini e lo svolgimento di Commissioni dedicate, ha indotto la Civica Amministrazione ad introdurre nel progetto definitivo di PUC una nuova regolamentazione, rispetto al progetto preliminare, in cui è possibile, attraverso il meccanismo del "recupero filologico", consentire una serie di interventi sull'edificato volti a migliorare l'immagine dei "borghi" e nel contempo andare in contro alle legittime aspettative degli

abitanti, riconoscendo a questi luoghi un alto valore sia sotto l'aspetto paesaggistico che di tutela e presidio del territorio. Ovvero il concetto del PUC era quello di individuare la coerenza delle nuove costruzioni in base alle caratteristiche dei tessuti insediativi esistenti (analizzati e descritti negli elaborati del Livello Paesaggistico Puntuale,) **e non il semplice calcolo del rapporto matematico tra terreno in proprietà e dimensione della nuova costruzione al quale viene ricondotto con l'introduzione del lotto minimo.**

Per quanto concerne invece la prescrizione di riduzione, seppur minima nel nostro Municipio, delle aree a destinazione agricola è necessario, anche in questo caso, riaffermare che il nostro intendimento, peraltro ripreso dal PUC, è che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. Pertanto secondo questo principio questa Commissione, in accordo con gli abitanti e gli operatori del settore, ha richiesto che nel nuovo PUC fossero ampliate le aree a destinazione agricola, in taluni casi con vocazione di presidio, in altri con indicazione di effettiva produzione. Consentendo in tal modo che la "gestione" del territorio sia affidata principalmente agli agricoltori, suggerendo nel contempo a Comune e Regione di concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto, cercando di sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione."

Rilevato che alcuni Municipi hanno espresso parere favorevole, altri hanno sollevato rilievi critici riguardo alle determinazioni assunte dalla Regione e dalla Città Metropolitana pur non opponendosi all'accettazione delle prescrizioni necessaria per la conclusione dell'iter necessario ai fini della conseguente entrata in vigore del PUC.

Visti :

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la Legge Regione Liguria n.36/1997 e s.m. e i.;

la legge Regione Liguria n. 11/2015,

il D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.;

la legge Regione Liguria n. 32/2012;

la DGR n.1201 del 3 novembre 2015

la Determinazione Dirigenziale prot .n. 85768/2015 – Atto n. 3858 del 02.11.2015 della Città Metropolitana di Genova – Direzione Territorio e Mobilità;

il verbale della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC di Genova in data 4 novembre 2015;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26 in data 25 giugno 2015;

la DGR n. 1251 in data 16.11.2015;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta

PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di accettare, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera B) punto 3, della Legge regione Liguria n. 11/2015, le prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, di cui alle D.G.R. n. 1201/2015 e 1251/2015 e alla Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova, Atto n. 3858 del 02.11.2015, allegate quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e tenuto conto delle precisazioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi Decisoria, anch'esso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di adeguare, conseguentemente, gli atti del P.U.C. con gli effetti sui documenti di Piano esplicitati nel documento "Recepimento prescrizioni Enti – Relazione di Sintesi", anch'esso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, ai fini dell'ottemperanza al parere della Regione sulla VAS, è stato perfezionato il Piano di Monitoraggio, ed è stata inoltre predisposta la Dichiarazione di sintesi, in conformità all'art. 10, comma 5 lettera c) della L.R. n. 32/2012, entrambi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e soggetti a pubblicazione, unitamente agli altri documenti previsti dalla medesima disposizione, per gli adempimenti di pubblicità da assolvere in relazione al procedimento di VAS;
- 4) di adeguare i documenti del Piano Urbanistico Comunale alla sopravvenuta approvazione della Variante Sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera, di cui alla Delibera del Consiglio Metropolitan di Genova n. 26 in data 25 giugno 2015, e per effetto della rettifica di errori materiali, secondo quanto esplicitato nel documento "Correzioni di errori materiali ed aggiornamenti apportati agli elaborati grafici del P.U.C.", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che i documenti e gli elaborati del PUC, come modificati per effetto delle prescrizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento e degli adeguamenti di cui al punto 4) del presente provvedimento e come puntualmente individuati nell'apposito elenco allegato al presente provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, sono conservati nell'archivio documentale del Comune, resi disponibili e pubblicati nelle forme previste dalla legge;
- 6) di fare salve e impregiudicate le iniziative meglio viste a tutela dei diritti e prerogative del Comune, informando il Consiglio Comunale;
- 7) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti di predisporre e formalizzare la richiesta di riallineamento tra la componente geologica del PUC ed i Piani di bacino ex L.R. 58/2009, prima dell'assunzione della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi;

- 8) di dare altresì mandato alla Direzione Urbanistica, S.U.E e Grandi Progetti per i successivi necessari adempimenti propedeutici alla definitiva approvazione del Piano Urbanistico Comunale, in particolare per l'assunzione della determinazione conclusiva della conferenza, per la pubblicazione e il deposito degli atti nei modi previsti all'art. 79, comma 3 lettera b) punto 3), della L.R. n. 11/2015 e all'art. 10, comma 5 della L.R. n. 32/2012, nonché per la trasmissione della determinazione conclusiva e del PUC alla Regione Liguria ed alla Città Metropolitana di Genova;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Chessa, Salemi, Villa, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n.	37	consiglieri
Votanti:	n.	18	“
Voti favorevoli:	n.	18	
Voti contrari:	n.	=	
Astenuti:	n.	14	(Anzalone, Baroni, Caratozzolo, De Benedictis, Gozzi, Mazzei; P.D.L.: Balleari, Campora, Grillo; Fed. Sinistra: Bruno; Lista Musso: Musso E., Musso V., Salemi; L.N.L.: Piana)
Presenti non votanti:	n.	5	(Pastorino; Mov5Stelle: Boccaccio, Burlando, Muscarà, Putti)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Bruno, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Salemi, Villa, in numero di 35.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Chessa, Salemi, Villa, viene approvata con 32 voti favorevoli, 3 presenti non votanti (Mov5Stelle: Boccaccio, Muscarà, Putti).

IL PRESIDENTE
Avv. Giorgio Guerello

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Paolo Mileti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-118.0.0.-18 del 27.11.2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SUL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI GENOVA.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 92 del 7 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Genova, depositato e pubblicato ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1468 del 30 novembre 2012, con la quale la Regione Liguria ha espresso, ai sensi dell'art. 39 comma 1 della Legge regionale n. 36/1997, il proprio parere favorevole con condizioni nei confronti del Progetto Preliminare di PUC;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 128/2012, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, con la quale la Provincia di Genova, ai sensi dell'art. 39 comma 2 della legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., ha espresso il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti del Progetto Preliminare di PUC, adottato dal Comune di Genova con DCC. n. 92/2011, nei termini di cui al Voto del Comitato Urbanistico Provinciale n. 654 del 25/07/2012, allegato alla suddetta deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1280 del 26 ottobre 2012, assunta nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.U.C., con la quale la Regione Liguria ha deliberato di approvare il parere motivato relativo al Progetto Preliminare del P.U.C., nonché di promuovere la formazione di un tavolo tecnico congiunto fra Comune e Regione allo scopo di attuare una collaborazione finalizzata alla necessaria revisione degli elementi ambientalmente critici del piano, come evidenziato nel parere motivato stesso;

Vista la DCC n. 6 del 4 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n. 27 del 9 ottobre 2012, inerente la VAS del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, con allegato Documento di Analisi delle prescrizioni regionali e ipotesi di recepimento delle medesime, anche al fine di delineare linee di indirizzo per l'esame delle osservazioni relative al P.U.C. adottato;

Vista la deliberazione di Giunta n. 689 del 6 giugno 2014, con la quale la Regione Liguria si è espressa sull' idoneità del documento predisposto dal Comune per l' ottemperanza al parere motivato di cui alla D.G.R. n. 1280/2012, deliberando di considerare i contenuti del documento "Verifiche/ottemperanze Comune di Genova", approvato con la citata DCC n. 6/2014, quali presupposti per la determinazione delle linee di indirizzo per la redazione del progetto definitivo di P.U.C., a carico del quale sarà svolta la verifica di ottemperanza, non ritenendolo peraltro atto di ottemperanza al parere motivato di VAS sul Progetto Preliminare di P.U.C. di Genova – D.G.R. n. 1280/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato, ai sensi dell' art. 14 del D. Lsg. 334/1999 e dell' art. 4 del D.M. 09/05/2001, l' Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante (RIR)" a costituire parte integrante del Progetto Preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011, con conseguenti modifiche al Progetto Preliminare di P.U.C. adottato, debitamente pubblicato e reso noto nelle forme di legge, della cui adozione è stata data informazione alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova, al Comitato Tecnico Regionale Dipartimento dei Vigili del Fuoco, al Comune di Ceranesi, con nota prot. n. 249345 del 5 agosto 2013;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 139 del 13 dicembre 2013, con la quale la Provincia di Genova ha espresso, ai sensi dell' art. 39 della citata Legge Regionale n. 36/1997, il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti dell' Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante (RIR)", adottato dal Comune di Genova con D.C.C. n. 47/2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 dell' 11 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l' attivazione di un percorso di partecipazione, preliminare alla definizione delle determinazioni comunali sui pareri ed osservazioni, ai sensi dell' art. 40 comma 1 lettera a) della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., prevedendo, nell' ambito del percorso, il coinvolgimento dei Municipi e l' istituzione di quattro tavoli tematici con esperti dei vari settori e liberi cittadini;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 4 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Genova ha approvato il documento contenente determinazioni in merito ai pareri e alle osservazioni pervenute nei confronti del Progetto Preliminare di P.U.C., come sopra adottato, nonché le controdeduzioni alle osservazioni, ed ha adottato il Progetto Definitivo di P.U.C., ai sensi dell' art. 40 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., debitamente reso noto e pubblicato nelle forme di legge;

Visto l' art. 79 della Legge Regione Liguria 2 aprile 2015 n. 11 recante "Disposizioni transitorie per la conclusione dei procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge" che, al comma 3 lettera b), stabilisce la procedura applicabile per la conclusione dei procedimenti aventi ad oggetto i progetti definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente articolo 40 della L.R. n. 36/1997 nel caso in cui non siano stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e l' eventuale null osta regionale sulle varianti al PTCP;

Dato atto che, in attuazione del disposto di cui all' art. 79, comma 3, lettera b) punto 1) della citata LR n. 11/2015, il Comune di Genova ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria, che si è riunita nei giorni 4, 11, 18 maggio e 4 giugno 2015;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Genova ha approvato le determinazioni comunali in merito alle osservazioni pervenute sul Progetto Definitivo di P.U.C. e risultanze della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell' art. 79 della L.R. n. 11/2015, le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Definitivo di P.U.C., adottato con D.C.C. n. 8/2015, le modifiche da apportare al Progetto Definitivo di P.U.C., come sopra adottato, ed ha infine approvato il Piano Urbanistico Comunale;

Rilevato che in data 6 agosto 2015 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi, per la valutazione del PUC, approvato con la citata D.C.C. n. 42/2015, il cui verbale è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in conformità a quanto stabilito in seduta di conferenza di servizi referente del 6 agosto 2015, con nota prot. n. 330644 del 21 ottobre 2015 è stata convocata la seduta decisoria della Conferenza di Servizi per la valutazione del PUC per il giorno 4 novembre 2015;

Che in data 4 novembre 2015 ha avuto luogo la seduta di Conferenza di Servizi decisoria, con la presenza di rappresentanti della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova, e del Comune di Genova, il cui verbale, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti, è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, nel corso di tale seduta, sono stati acquisiti:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1201 in data 3 novembre 2015, ad oggetto: "Determinazioni regionali per la conclusione dell'iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale di Genova ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b) n. 3 della L.R. n. 11/2015", con cui, fra l'altro, sono state formulate prescrizioni comportanti l'adeguamento degli atti del PUC;
- la Determinazione Direzione Territorio e Mobilità n. 3858 del 02.11.2015, con cui la Città Metropolitana ha espresso il proprio parere, disponendo che nei confronti del Piano Urbanistico Comunale di Genova siano da formularsi le prescrizioni di cui al voto n. 686 del Comitato Tecnico Urbanistico del 29.10.2015, comportanti l'adeguamento del PUC prima della formalizzazione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi;

Evidenziato, in particolare, che la Conferenza di Servizi decisoria ha concluso i lavori dando atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R. n. 11/2015, subordinatamente all'accettazione da parte del Consiglio Comunale delle prescrizioni contenute negli atti della Regione Liguria e della Città Metropolitana, con le specificazioni e puntualizzazioni esplicitate nel verbale della Conferenza stessa, sussistono le condizioni per l'assunzione della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi da parte del Comune di Genova;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1251 del 16 novembre 2015, ad oggetto: "Presenza d'atto efficacia disposizione transitoria, par. 13, lett. B) DCR 31/2012 e s.m.i. su Accordo di Pianificazione sottoscritto tra Comune di Genova e Provincia di Genova il 25.1.2012";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 24 novembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di Genova ha accettato, ai sensi dell'art.79 comma 3, lettera b) punto 3, della L.R. n. 11/2015, le prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, comportanti adeguamento degli atti del PUC, ed ha adeguato la documentazio-

ne di Piano in recepimento della variante sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26 del 25 giugno 2015 e per rettifica di errori materiali;

Rilevato in particolare che alla suddetta DCC n. 57/2015 sono allegati quale parte integrante e sostanziale, gli atti del PUC adeguati alle ridette prescrizioni regionali e metropolitane, nonché alla richiamata variante sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera e per rettifica di errori materiali;

Preso atto che, con nota prot. N. 371018 in data 25 novembre 2015 la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti del Comune di Genova ha provveduto a formalizzare e inoltrare alla Regione Liguria proposta per il riallineamento tra la componente geologica del PUC ed i Piani di Bacino, in relazione alle prescrizioni rese dalla Regione Liguria ai fini dell'ottemperanza al parere motivato sulla VAS, e in attuazione di quanto previsto al punto 7) del dispositivo della succitata D.C.C. n. 57/2015;

Dato atto che, con l'approvazione della richiamata DCC n. 57 del 24.11.2015, vengono conclusivamente definiti i contenuti sostanziali del PUC del Comune di Genova, in esito al procedimento di cui si è dato conto in precedenza;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per l'assunzione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC del Comune di Genova, in conformità agli esiti dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria del 4 novembre 2015 ed in attuazione del mandato di cui al punto 8) del dispositivo della succitata D.C.C. n. 57/2015;

Stabilito inoltre di procedere alla pubblicazione e al deposito degli atti, ai fini dell'entrata in vigore del nuovo PUC, previo avviso da pubblicare nel sito informatico comunale, nel BURL e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, nonché di trasmettere il presente provvedimento ed il PUC alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, nei modi previsti dall'art. 79, comma 3) lettera b) punto 3) della L.R. n. 11/2015;

Visti i verbali delle sedute di Conferenza di Servizi in data 6 agosto 2015 e 4 novembre 2015;

Visti:

gli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i;

la Legge Regione Liguria n.36/1997 e s.m. e i.;

la legge Regione Liguria n. 11/2015,

l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. n. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DETERMINA

- 1) Di adottare, per quanto esposto in premessa, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC di Genova, in conformità a quanto stabilito nella seduta decisoria del 4 novembre 2015;
- 2) Di dare atto che la formalizzazione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC costituisce atto finale del relativo procedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b) punto 3 della Legge Regione Liguria n. 11/2015;
- 3) Di stabilire che, nel rispetto di quanto indicato dall'art.79, comma 3, lettera b) punto 3) della LR. n.11/2015, dal giorno 3 dicembre 2015 la presente determinazione venga pubblicata nel sito informatico comunale, unitamente agli atti del PUC, e che i medesimi atti vengano depositati a libera visione presso l'Ufficio Albo Pretorio e l'Archivio Cartografico del Settore Urbanistica, previo avviso da pubblicare nel sito informatico comunale, nel BURL e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- 4) Di dare atto che, ai sensi del ridetto art.79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R. n.11/2015, il PUC entrerà in vigore dalla data di pubblicazione degli atti, nei modi previsti al precedente punto 3), pertanto dal 3 dicembre 2015;
- 5) Di trasmettere la presente determinazione ed il PUC alla Regione Liguria ed alla Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art.79, comma 3, lettera b) punto 3), della L.R. n.11/2015.

Il Dirigente
Dott. Arch. Silvia Capurro